

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 8 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, ha previsto l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2014, con la quale veniva sostituita, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

- ai sensi della su menzionata norma, il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 13, decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, equità e consolidamento dei conti pubblici), ha apportato sostanziali modifiche agli artt. 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 23/2011, disponendo:

- l'anticipazione dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) a partire dal 1° gennaio 2012 in via sperimentale per un periodo triennale (2012-2014);
- presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze. Per abitazione principale si intende l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- la base imponibile per il calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1,3,5 e 6 decreto legislativo n. 504/1992, e dei commi 4 e 5, dell'art. 13 del decreto legge n. 201/2011;
- per i fabbricati iscritti in catasto, il valore imponibile è ottenuto moltiplicando le rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5%, per i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, ad esclusione della categoria catastale A/10, e per le categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e per le categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

80 per gli immobili classificati *nella* categoria catastale A/10, e per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

60 per i fabbricati del gruppo catastale D, ad esclusione della categoria catastale D/5. Detto moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

- l'aliquota base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento, e può essere modificata dai Comuni con deliberazione del consiglio comunale, in aumento o in diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, e può essere modificata dai Comuni, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;
- per l'abitazione principale, e le relative pertinenze, è prevista una detrazione di 200,00 euro rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la predetta destinazione. Se l'immobile è destinato ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale si verifica la destinazione stessa. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, a condizione che dimori abitualmente e risieda anagraficamente presso l'abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400,00 euro. I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella di base per le unità tenute a disposizione;
- l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ed esclusivamente per l'abitazione del soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione, situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. I comuni possono, altresì prevedere che l'aliquota ridotta e la detrazione si applichino anche ai soggetti anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - il fondo sperimentale di riequilibrio è ridotto in misura corrispondente al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'Imu con applicazione delle aliquote di base;
 - l'ulteriore riduzione dei trasferimenti statali, quale concorso alta finanza pubblica da parte dei Comuni, di € 1.450,00 milioni, si aggiunge a quelle già disposte con i provvedimenti legislativi in precedenza approvati.

CONSIDERATO che, a seguito della riduzione dei trasferimenti derivante dall'applicazione delle disposizioni del citato decreto legge, nonché della riduzione dei trasferimenti statali stabiliti per l'anno 2013, che incide significativamente sul bilancio comunale 2013, ai fini della determinazione delle aliquote occorre tenere conto della necessità di integrare le risorse finanziarie per i servizi di particolare rilevanza per la collettività;

CONSIDERATO che dalla congerie legislativa di riforma del tributo varata e varanda nel corso del 2013 emerge la soppressione del tributo per le abitazioni principali e per i fabbricati agricoli, permanendo però l'incertezza sull'effettiva e definitiva permanenza di questa previsione;

RITENUTO per quanto appena premesso di determinare le aliquote IMU per le due ricordate fattispecie in modo da prevenire un vuoto regolamentare che si produrrebbe nella non probabile ma possibile reviviscenza dell'assoggettabilità al tributo delle abitazioni principali e dei fabbricati agricoli;

TUTTO CIO' PREMESSO, ritenuto di dover fissare per l'anno 2013 le aliquote seguenti:

- 1) Aliquota dello 0,45 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze
- 2) Aliquota dello 0,76 per cento per le restanti unità immobiliari ed alle aree fabbricabili;
- 3) Aliquota dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

VISTO l'art. 52 del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 42 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 257;

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U.EE.LL. D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

CON VOTI favorevoli n. 13 , contrari n. 0 astenuti n. 0 su n. 13 presenti e votanti;

DELIBERA

Per le ragioni e considerazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel dispositivo della presente deliberazione, e avvalendosi della facoltà prevista dall'art.13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, di modificare le aliquote base da applicare per l'annualità d'imposta 2013 all'imposta municipale propria nel modo seguente:

- 1) Aliquota dello 0,45 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze. L'aliquota è applicata all'unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali A, ad esclusione della categoria catastale A/10, dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, a condizione che sia l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimori stabilmente ed abbia la residenza anagrafica. Detta aliquota si applica anche alle relative pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con la limitazione ad una sola unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali individuate. L'aliquota ridotta e la detrazione si applicano anche ed esclusivamente per l'abitazione del soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione, situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale. Per l'abitazione principale, e le relative pertinenze, è prevista una detrazione di 200,00 euro rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la predetta destinazione. Se l'immobile è destinato ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale si verifica la destinazione stessa. Per l'anno 2013 la detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, a condizione che dimori abitualmente e risieda anagraficamente presso l'abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400,00 euro.
- 2) Aliquota dello 0,76 per cento per le restanti unità immobiliari ed alle aree fabbricabili.

- 3) Aliquota dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
- 4) Di dare atto che le fattispecie di cui ai punti 1) e 3) del presente deliberato sono attualmente non operative in relazione alla sospensione del tributo in relazione alle fattispecie stesse e che, pertanto, le aliquote statuite saranno applicabili in caso di modifiche legislative successive alla presente deliberazione.

Successivamente, con apposita e separata votazione all'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

VISTO, si esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Il Segretario comunale
(dottor Daniele Zaia)